

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 08/01/2016

n. 1071

Classificazioni: EVASIONE E PROCURATA EVASIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO	Vincenzo	-	Presidente	-
Dott. MOGINI	Stefano	-	Consigliere	-
Dott. VILLONI	Orlando	-	Consigliere	-
Dott. CALVANESE	Ersilia	-	Consigliere	-
Dott. SCALIA	Laura	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P. nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/04/2014 della Corte di appello di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 16 aprile 2014, la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 19 novembre 2012, ha condannato M.P., concesse le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione.

Il prevenuto è stato in tal modo ritenuto responsabile del reato di evasione di cui all'art. 385 c.p., in relazione alla D.L. n. 152 del 1991, art. 3, conv. in L. n. 203 del 1991, perchè essendo egli legalmente detenuto, in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in forza dell'ordinanza emessa in data 11 dicembre 2008 dal Tribunale di Catanzaro, si allontanava dal luogo di espiazione della misura, sottraendosi volontariamente allo stato di detenzione personale e alla costante e immediata possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria.

La Corte territoriale, richiamandosi alle motivazioni spese dal Giudice di primo grado, ha confermato l'esistenza dell'elemento materiale del contestato reato, non essendo stato l'imputato rinvenuto presso la propria abitazione il giorno 12 dicembre 2009, in occasione di un ordinario controllo dagli operanti che, dopo aver suonato insistentemente, per circa venti minuti, alle ore 3,45 del mattino, al citofono funzionante dell'abitazione del primo, non ricevevano dallo stesso risposta.

La Corte ha, per contro, disconosciuto fondatezza alla tesi difensiva del prevenuto, tesi per la quale l'imputato - affetto da malattia psichica e sottoposto a terapia farmacologica - si sarebbe trovato in uno stato di sonno profondissimo che avrebbe impedito allo stesso di avvertire il suono del campanello.

I Giudici di secondo grado, facendo applicazione del costante orientamento della Corte di cassazione - che vuole il reato di evasione integrato, quanto all'estremo obiettivo, da un qualsiasi

allontanamento, impeditivo del dovuto agile controllo da parte delle forze dell'ordine, dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, e, quanto all'estremo soggettivo, dalla consapevolezza dell'agente del carattere indebito del primo - hanno concluso per l'esistenza del contestato reato.

2. Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato che articola tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, la parte fa valere illegittimità da violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 385 e 192 c.p.) e, ancora, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), denunciando la non sussumibilità del fatto, come accertato, alla fattispecie di cui all'art. 385 c.p., in difetto di prova dell'elemento materiale dell'allontanamento dal luogo di detenzione.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente denuncia la sentenza della Corte territoriale di illegittimità per violazione di legge processuale e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione agli artt. 385 e 43 c.p.), contestando della prima il carattere meramente assertivo dell'esistenza in capo all'agente dell'elemento soggettivo, esistenza non sostenuta, in punto di motivazione, in ordine alla volontarietà dell'azione.

Il prevenuto, deduce la difesa, avrebbe infatti curato la patologia psicotica (disturbo bipolare) da cui era affetto assumendo farmaci, in ragione dei quali non avrebbe udito il suono del campanello e su detta circostanza i Giudici di appello, e prima ancora il Tribunale, non avrebbero motivato non stimando come rilevante la documentazione medica prodotta.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) dell'impugnata sentenza in relazione alla L. n. 199 del 2010, art. 2 e dell'art. 385 c.p., lamentando l'erroneità del calcolo determinativo della pena così come operato dal primo giudice e confermato in appello.

Per detto calcolo si sarebbe fatta applicazione del più severo trattamento sanzionatorio di cui all'art. 385 c.p., comma 1, come novellato dalla L. 26 novembre 2010, n. 199, art. 2, comma 1, lett. a), in vigore solo a far data dal 16 dicembre 2010, e non del previgente e più mite regime da applicarsi, nella specie, in ragione dell'epoca di commissione del reato intervenuta il (OMISSIS).

La parte ha quindi chiesto di fissarsi la pena irrogata in quattro mesi di reclusione, previa concessione delle generiche, muovendo da una pena base di sei mesi di reclusione, ridotta per la concessione delle generiche.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione del principio consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale, integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non rilevando la durata e la distanza dello spostamento o i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, 09/06/2015, n. 28118, Rapino, Rv. 263977; Sez. 6, 21/03/2012, n. 11679, Fedele).

L'impugnata sentenza da congruamente conto, quanto all'estremo dell'allontanamento, della circostanza che il M. non venne rinvenuto dagli operanti presso la propria abitazione nel corso del controllo effettuato, debitamente valorizzando, per motivazione sorretta da logica e come tale non sindacabile in sede di legittimità, la mancata risposta del prevenuto al suono del citofono attivato dalla p.g. alle ore 3,45 del mattino, per un rilevante lasso temporale - venti minuti - ed

insistentemente e, quindi, con modalità tali da richiamare l'attenzione dell'imputato.

Il raffronto con quanto avvenuto all'esito di precedenti controlli che, effettuati dalla p.g. secondo le medesime modalità, avrebbero invece consentito agli operanti la verifica della presenza del M. presso l'abitazione, luogo di espiazione della misura cautelare, è argomento che vale, ancora congruamente, a sostenere l'esistenza del ritenuto allontanamento.

Le indicate circostanze sono state debitamente apprezzate poi dalla Corte territoriale come non superabili, dalla prova raggiunta in giudizio in ordine alla dedotta patologia psichica da cui l'imputato sarebbe stato affetto ed agli effetti della connessa terapia farmacologica, la cui osservanza avrebbe provocato nel M. uno stato di sonno profondissimo che avrebbe reso lo stesso insensibile ad ogni richiamo sonoro.

La Corte territoriale ha infatti, con ragionamento pienamente sorretto da logica, argomentando da quanto accaduto nel corso di pregressi controlli, evidenziato come questi ultimi, pur svolti secondo identiche modalità, avessero dato esito positivo, consentendo agli operanti di verificare la presenza del prevenuto nella sua abitazione.

I Giudici di appello hanno altresì sottolineato come non fosse stata prodotta documentazione medica - risultando quella versata in udienza, in secondo grado, relativa a periodo successivo a quello in contestazione - diretta a segnalare dell'indicata terapia natura ed effetti o comunque l'assunzione della stessa nella notte del controllo o, ancora, differenze nell'assunzione della terapia tali da suggerire, per quella notte, i diversi, dedotti, esiti sul paziente.

2. Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato.

La sentenza della Corte di appello di Catanzaro infatti, ancora in adesione a giurisprudenza di legittimità, ha fatto corretta applicazione del principio per il quale il reato di evasione è sostenuto dal dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza dell'agente di allontanarsi dal luogo di detenzione in assenza della necessaria autorizzazione (Sez. 6, 08/05/2012, n. 19218, Rapillo, Rv.

252876; Sez. 6, 06/11/2008, n. 44969, Iussi).

Le vicende dedotte dalla difesa in fase di appello e riproposte in sede di legittimità sulla patologia, da cui derivare il difetto della consapevolezza del prevenuto di essersi sottratto alla misura ed ai connessi controlli, restano assorbite, nel loro voluto rilievo, da quanto complessivamente motivato nella sentenza impugnata in ordine alla prova raggiunta: sullo stato patologico in cui il prevenuto si sarebbe trovato; sulla terapia osservata e sugli effetti della stessa.

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Il M. ha posto in essere la condotta di evasione al 12 dicembre 2009 allorchè era in vigore il trattamento sanzionatorio contenuto nella cornice edittale tra i sei mesi e l'anno di detenzione laddove il Tribunale di Lamezia Terme in primo grado, applicandolo, e la Corte di appello di Catanzaro in secondo grado, confermandolo, hanno ritenuto in capo al prevenuto la più severa pena introdotta dalla L. 26 novembre 2010, n. 199, art. 2, comma 1, lett. b), n. 1 che ha ridefinito i termini edittali come ricompresi tra uno e tre anni di detenzione.

La pena finale risulta infatti erroneamente determinata dal nuovo minimo edittale, pari ad un anno di reclusione, in base al quale il primo Giudice ha determinato la pena finale in otto mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche.

Per il generale disposto di cui all'art. 2 c.p., comma 4, che governa il fenomeno della successione nel tempo delle leggi penali, il trattamento sanzionatorio applicabile è quello più favorevole al reo da individuarsi, per le indicate cornici di pena, in quello ante L. n. 199 del 2010, e quindi in quello

in vigore all'epoca della consumazione del contestato reato.

Per detta evidenza la Corte, per mero calcolo aritmetico sottratto ad ogni sindacato di merito, può pervenire alla ortopedica lettura del trattamento ritenuto (ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), fissando lo stesso nella pena finale di mesi quattro di reclusione (pena base mesi sei di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena applicata).

4. Conclusivamente quindi va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta, con rideterminazione della stessa nei termini sopra indicata.

Nel resto, il ricorso va rigettato.

PQM
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta, che ridetermina in mesi quattro di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2016

Note

Utente: fmnet9697 F. M. NETWORK SRL
www.iusexplorer.it - 22.01.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156